

La strada giusta per evitare i rimborsi-lumaca

Ingenti crediti per le imprese, restituzioni dallo Stato che non arrivano: il problema dei mancati rimborsi Iva, che ha recentemente colpito soprattutto le imprese del Nord-Est, spinge a sfruttare maggiormente le opportunità offerte dall'appartenenza alla Ue e gli istituti dell'ordinamento giuridico italiano che evitano il formarsi di ingenti crediti Iva: i depositi Iva sono un esempio da approfondire, anche perché ancora pochi operatori vi fanno ricorso. Le imprese che acquistano beni a un'aliquota maggiore di quella che applicano alle vendite o che effettuano cessioni non imponibili possono utilizzare l'articolo 50-bis, comma 4, lettera c), del Dl 331/93, che consente, se opportunamente adottato, di effettuare acquisti, in Italia, senza il pagamento dell'Iva.

L'utilizzo dei depositi Iva. La norma appena citata stabilisce che le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro dell'Unione europea ed eseguite mediante introduzione dei beni in un deposito Iva italiano non sono soggette al pagamento dell'Iva. Per ottenere lo stesso beneficio anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti residenti in Italia è sufficiente che l'impresa nazionale, che intende effettuare acquisti da fornitori italiani, istituisca un proprio ufficio acquisti in uno Stato comunitario, ivi registrandosi ai fini Iva. I suoi fornitori italiani possono così emettere le fatture senza addebito d'imposta nei confronti dell'Ufficio acquisti comunitario introducendo la merce presso un deposito Iva italiano. Il gestore del deposito ne prende nota nello specifico registro. A sua volta l'ufficio acquisti comunitario emette una fattura di vendita nei confronti dell'impresa italiana acquirente senza addebito di Iva perché la merce si trova nel deposito. Infine, l'impresa italiana estrae i beni dal deposito e registra la fattura non

imponibile emessa dal suo ufficio acquisti secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 del Dpr 633/72, cioè sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse assicurando la neutralità fiscale dell'operazione.

La convenienza. L'impresa italiana avrà acquistato, così, la partita di merce senza pagare l'Iva e avrà effettuato correttamente le registrazioni contabili. Si tenga presente che tutte queste operazioni possono essere effettuate nell'arco

di poche ore in quanto non è previsto un tempo minimo di giacenza dei beni introdotti nel deposito. Tutto dipende dalla velocità del gestore del deposito di controllare la merce e di effettuare le pratiche di registrazione. L'impresa italiana acquirente può effettuare l'estrazione dei beni dal deposito dando mandato allo stesso soggetto che li ha introdotti senza neppure che questi debba "scaricarli dal camion" (a seconda del tipo di merce). terminate le pratiche burocratiche nel deposito Iva il trasportatore proseguirà verso la sede dell'impresa italiana acquirente per consegnare definitivamente i beni.

Un ufficio nella Ue. L'ufficio acquisti comunitario, anche comune a più imprese, va costituito stabilmente secondo le leggi dello Stato ospitante e non un semplice rappresentante fiscale o un'identificazione diretta ai fini Iva all'estero dell'impresa italiana. Nella situazione ipotizzata non deve neppure nominare in Italia un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente ai fini Iva.

Credito Iva da leasing o noleggio. Altro caso di imprese italiane che finiscono sistematicamente a credito di Iva riguarda quelle che concedono beni a noleggio o in leasing perché l'Iva che pagano subito per l'acquisto del bene da dare a noleggio o in leasing rientrerà lentamente con i canoni. In alternativa ai depositi Iva, se esse acquistassero gli stessi beni in uno Stato comunitario effettuerebbero degli acquisti non imponibili senza pagare materialmente l'Iva. Lo stesso vale per quelle imprese che effettuano importazioni soggette all'assolvimento dell'Iva in dogana. Se acquistassero gli stessi beni, in Stati comunitari, invece che extracomunitari, effettuerebbero degli acquisti non imponibili.

Le nuove aree non imponibili. Dal 1° maggio 2004 queste possibilità beneficiano dell'ingresso nell'Unione europea di dieci Stati: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Cipro e Malta. Le importazioni da essi, prima soggette all'assolvimento dell'Iva, ora sono acquisti intracomunitari non imponibili. Questo rappresenta uno dei vantaggi dell'integrazione.

*Un'alternativa
conveniente
usata anche solo
per gli scambi
in Italia*
